

Violazione delle prescrizioni dell'AIA da parte di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti

T.A.R. Basilicata, Sez. I 29 gennaio 2024, n. 39 - Edison Next Recology s.r.l. (avv.ti Montanaro, Peyrano Pedussia, Petrone) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) ed a.

Ambiente - Impianto di smaltimento rifiuti - Violazione delle prescrizioni dell'AIA.

(Omissis)

FATTO

1. Edison Next Recology s.r.l. (già Rendina Ambiente s.r.l. e di seguito indicata anche solo come “Edison”) con ricorso depositato il 16 marzo 2023 è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti la diffida ai sensi dell’art. 29-*decies*, comma 9, lettera a) del d.lgs. 152 del 2006, per la prospettata violazione di sette prescrizioni dell’A.I.A. relativa all’installazione sita nel Comune di Melfi, località San Nicola, zona industriale.

1.1. In fatto, dalla documentazione processuale emerge quanto segue:

- L’ARPAB, all’esito di attività ispettiva svolta presso la cennata installazione, con verbale del 18 gennaio 2022 ha contestato la violazione di dodici prescrizioni dell’AIA rilasciata con d.g.r. n. 428 del 2014;
- la Regione Basilicata, con nota prot. n. 19044 del 13 giugno 2022, ha contestato l’inosservanza delle medesime prescrizioni autorizzatorie, diffidando la deducente ai sensi dell’art. 29-*decies*, comma 9, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006;
- avverso i predetti atti è stato proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale amministrativo, portante il numero di registro generale 444 del 2022, nel quale, all’esito della sommaria deliberazione propria della fase cautelare, con ordinanza n. 158 del 2022, si è disposto il riesame della nota regionale avversata;
- l’Amministrazione regionale, con nota prot. n. 41124 del 2022, ha disposto l’annullamento d’ufficio della diffida del 20 dicembre 2022;
- il giudizio r.g.n. 444 del 2022 si è quindi concluso con la sentenza n. 66 del 26 gennaio 2023, di declaratoria, su istanza della ricorrente, di sopravvenuta carenza alla decisione del ricorso;
- con distinto ricorso (r.g.n. 9 del 2022), la ricorrente è insorta avverso la nota della Regione Basilicata prot. n. 31015 del 18 novembre 2021, recante altra diffida ai sensi dell’art. 29-*decies*, comma 9, concernente il sistema di raccolta reflui dell’installazione, deducendone l’illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
- tale affare, nel corso del quale si è svolta apposita verifica, è stato definito con la sentenza n. 515/2023, depositata il 7 settembre 2023, di sopravvenuta carenza alla decisione del ricorso, avuto riguardo alla nota della Regione Basilicata prot. n. 566 del 10 gennaio 2023, versata in atti dalla deducente il 23 marzo 2023, recante una prescrizione (cronologicamente successiva) prescrizione del tutto sovrapponibile a quella impugnata;
- come si è anticipato, infine, con nota del 10 gennaio 2023, n. 566, qui avversata, la Regione Basilicata ha nuovamente contestato la violazione di sette prescrizioni dell’AIA, con contestuale diffida ai sensi dell’art. 29-*decies*, comma 9, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006, a provvedere, in tempi certi, al ripristino delle corrette condizioni di esercizio dell’installazione.

1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. Alla pubblica udienza del 20 settembre 2023, previo deposito di scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.

1.1. Fuori asse, oltre che pianamente inammissibili, risultano le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso, relative alle modalità con le quali si sarebbe dovuta adempiere l’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 158 del 2022 (resa nel giudizio r.g.n. 444 del 2022). E’ invece agevole osservare che l’atto ivi impugnato è stato integralmente annullato dalla Regione Basilicata in autotutela, sicché alcun rilievo lo stesso può assumere nella presente vicenda, così come appare arduo scorgere lesioni di affidamento di sorta in capo alla deducente. D’altro canto, di ciò si trova conferma nella dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla Edison Next Recology s.r.l. nel cennato affare in data 11 gennaio 2023, motivata testualmente col sopravvenuto annullamento «d’ufficio della diffida di cui al protocollo 19064, notificata il 27 giugno 2022».

1.2. Inammissibile per difetto di interesse è il secondo motivo, col quale si lamenta che la regione Basilicata avrebbe ingiustificatamente chiesto una nuova “descrizione dettagliata delle azioni che intende mettere in atto per ripristinare la corretta gestione dell’installazione in conformità al dettato prescrittivo”, anziché tenere conto del fatto che la deducente

avesse già «dato puntuale riscontro trasmettendo una ampia relazione tecnica illustrativa in data 22 luglio 2022».

In disparte la non refluente di tale richiesta di produzione documentale sulla legittimità dell'atto avverso (non svolgendo effetti su tale piano la pretesa violazione dei principi di economicità, semplificazione, e non aggravamento dell'azione amministrativa), è la stessa Edison Next Recology s.r.l. ad aver precisato nel ricorso di avere prestato acquiescenza, producendo tempestivamente tale nuova descrizione dettagliata, avendo infatti «dato riscontro (8 febbraio 2023) per mero spirito collaborativo».

1.3.1. Coi motivi dal terzo all'ottavo, da scrutinare congiuntamente, la deducente ha contestato nel merito l'esattezza e la rispondenza al quadro disciplinare di riferimento e all'AIA di ciascuno dei sette rilievi regionali.

1.3.1.1. In ordine alla prescrizione "n. 12.1.10.3" che recita: «il monitoraggio del cloro all'interno della miscela di alimentazione, con possibilità di ricondizionare la stessa prima dell'invio al forno, attraverso la preparazione di opportuni miscugli dei diversi rifiuti disponibili, finalizzati a rendere la miscela di alimentazione omogenea e costante nel tempo», l'Ente regionale, condividendo le valutazioni dell'ARPAB, ha ritenuto che ivi si sia «fatto espresso riferimento al monitoraggio del cloro all'interno della miscela, in relazione alla possibilità di ricondizionamento prima dell'invio al forno, e quindi ogni volta che cambia la miscela di rifiuti (ad ogni carico, non certamente ogni tre mesi) deve essere determinato il contenuto di detto analita, a maggior ragione perché in funzione del mix il gestore può, di volta in volta, ricondizionare la miscela stessa».

Sul punto, a confutazione delle tesi attoree, ritiene il Collegio che: a) la prescrizione regionale sia semplice, chiara e inequivoca; b) che l'asserita "gravosità" dell'esecuzione della prescrizione sarebbero dovuta essere stata rappresentata già all'atto del rilascio dell'AIA, risultando ora evidentemente tardiva ogni contestazione; c) che nel protocollo di gestione dei rifiuti non constano procedure specificamente dedicate all'esecuzione di tale prescrizione, né comunque dalla conoscenza dei contenuti del protocollo medesimo da parte dell'Amministrazione (e dalla eventuale conseguente inerzia) potrebbe trarsi efficacia derogatoria di una prescrizione dell'AIA; d) che il significato letterale del concetto di monitoraggio è appunto quello di controllo "costante" di fenomeni fisici chimici e biologici, il che evidentemente contrasta con verifiche a cadenza saltuaria, più o meno dilatate nel tempo.

1.3.1.2. In ordine alla prescrizione "n. 12.2.40.6", secondo cui: «i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di travaso e di svuotamento», la Regione, condividendo integralmente le valutazioni dell'ARPAB, ha ritenuto che: «la vasca in cls su cui è posta l'etichetta con il CER 19 01 11* (stoccaggio scorie) non possedeva adeguati requisiti di resistenza, giacché era visibile dell'acqua nell'intercapedine tra il calcestruzzo e il portone di metallo, confluyente poi nelle griglie di scolo della rete dei reflui tecnologici».

La ricorrente, riportandosi ai contenuti di un elaborato peritale di parte, ha in buona sostanza sostenuto che sarebbe: «esplicitamente indicato in AIA quale sia la condizione di stoccaggio delle ceneri pesanti, con annesso sistema di raccolta colattici, e detta struttura non è mai indicata essere una vasca o contenitore o serbatoio, per cui il riferimento alla prescrizione 12.2.40.6 non è pertinente». In senso opposto, va rilevato come la previsione testuale di detta prescrizione si presenti particolarmente ampia e omnicomprensiva, riferendosi a "contenitori o serbatoi fissi o mobili". La locuzione "contenitore" ricomprende in sé qualunque tipo di involucro o recipiente idoneo a raccogliere materiali o elementi, sicché non si vede come il contenitore utilizzato per lo stoccaggio delle ceneri (sibillantemente e in modo vago definita nella perizia di parte come "struttura") possa esondare dal relativo alveo previsionale. D'altro canto, è incontestata la presenza di acqua nel contenitore, o vasca, nell'intercapedine indicata negli atti avversati, sicché non appare irragionevole o frutto di errore l'aver ritenuto che la stessa non presenti i necessari requisiti di resistenza.

1.3.1.3. In ordine alle prescrizioni n. "12.3.63", secondo cui: «il Gestore deve far pervenire con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B. le date di effettuazione degli auto-controlli» e n. "12.3.64", secondo cui: «il Gestore deve comunicare i risultati dei controlli periodici alla Provincia di Potenza — ufficio ambiente e all'A.R.P.A.B. entro i successivi trenta giorni lavorativi dall'effettuazione delle misure, allegando i relativi certificati analitici firmati da tecnico abilitato», nell'atto qui in contestazione si contesta che «con riferimento agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera di febbraio, aprile e settembre 2020, le dovute comunicazioni sono pervenute con ritardo».

La ricorrente ha sostenuto che si tratterebbe di «lievi ritardi nell'invio di tre comunicazioni di febbraio, aprile e settembre 2020, in parte coperte dal regime di sospensione dei termini del procedimento di cui al d.l. 18/2020 e al d.l. 23/2020 che prorogava gli stessi termini fino a maggio».

Consegue a ciò il riconoscimento espresso dell'intervenuto ritardo, che a tutto voler concedere resterebbe comunque in parte ingiustificato, sicché le relative doglianze sono pianamente inammissibili. In disparte ciò, nel ricorso si imputa tale ritardo al "grave periodo di emergenza sanitaria del Paese" dovuta al "Covid-19", per cui anche in questo caso non si intravede quale sia il "vulnus" effettivamente lamentato dalla Edison Next Recology s.r.l., essendo all'atto dell'emanazione della diffida di cui è questione da tempo superato lo stato emergenziale e non rinvenendosi, quindi, ostacoli di sorta all'ottemperanza, nell'attualità, alle tempistiche dettate dalle prescrizioni dell'AIA.

1.3.1.4. Con riguardo alla prescrizione n. "12.9.106.1" secondo cui: «il Gestore deve comunicare alla Provincia di Potenza

— ufficio ambiente e all'A.R.P.A.B., al Comune di Melfi ed al Comune di Lavello nel più breve tempo possibile, mediante fax o posta elettronica i seguenti eventi: superamento di un valore limite relativo ad una misura discontinua o superamento di un valore limite relativo ad una misurazione continua giornaliera», nell'avversata diffida si è contestato che «a valle del monitoraggio fonometrico del 2021 non sia stato comunicato il superamento del limite dei livelli sonori (72 dB(A) contro i 70 consentiti)»

La ricorrente, oltre a lamentare (condivisibilmente) errori da parte dell'ARPAB nell'individuazione degli estremi dell'atto posto in essere in preteso ritardo, ha dedotto che l'Agenzia, con nota prot. n. 14643/2021 del 28 settembre 2021 avrebbe introdotto «elementi innovativi rispetto a quanto disciplinato in AIA. In particolare si prescrivevano modalità diverse di effettuazione delle misurazioni (anche in difformità da quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998), introducendo nuovi punti di monitoraggio rispetto a quelli individuati in A.I.A., alcuni dei quali interni alla piattaforma, anche contraddicendo precedenti comunicazioni dello stesso Ente. La Relazione dei tecnici cit. riporta, nella figura 1, le indicazioni della nota A.R.P.A.B. del 28 settembre 2021 riferite ai nuovi punti di rilevazione che l'Ente ha contrassegnato a mano con una "X". Figurano, oltre ai punti 1,2,3,4,5 previsti in A.I.A., un nuovo punto interno in alto (che A.R.P.A.B. individuerà, il giorno seguente, "punto 7" oggetto di contestazione), un nuovo punto interno a sinistra (che sarà poi individuato come "punto 8"), un nuovo "punto 6" in basso e altri punti. Con la suddetta nota, A.R.P.A.B. ha dunque chiesto alla Società di effettuare il previsto monitoraggio individuando punti nuovi e diversi, in contrasto con quanto prevede l'A.I.A. Il Paragrafo 4.3 dell'A.I.A. dispone che: "sulla base della dislocazione delle sorgenti di rumore e dei potenziali ricettori, sono individuati 5 punti di misura ubicati lungo i confini di proprietà della piattaforma» Inoltre, «la disposizione A.I.A. n. 12.8.101 (pag. 104) prevede che: "la frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno essere emendati solo con autorizzazione espressa della Regione Basilicata – Ufficio compatibilità ambientale, su motivata richiesta dell'azienda o su proposta di ARPAB". La disposizione è chiara nel prevedere che A.R.P.A.B. possa formulare proposte di modifica alla disciplina A.I.A. che devono poi essere espressamente autorizzate dalla Regione». Orbene la Società non avrebbe ricevuto alcuna notifica, da parte della Regione, di modifica dei punti di rilevamento previsti in AIA, né delle modalità di rilevazione.

La censura va condivisa. Non è contestato che il presunto superamento attenga ad una misurazione effettuata in un punto difforme da quanto previsto dalla normativa in materia di rumore e dall'AIA, sicché il superamento, in difetto dei cennati presupposti normativi, non assume rilievo. D'altro canto, è pure rimasto incontestato che la stessa ARPAB nell'ambito delle rilevazioni effettuate il 15 settembre 2021 ha accertato il pieno rispetto dei valori limite di tutti i punti considerati. Del pari, erronea risulta, per quanto si è osservato innanzi, la valutazione regionale secondo cui si sarebbe trattato di una "situazione anomala" da segnalare ai sensi della prescrizione "12.9.105.1" dell'AIA, essendo il rilievo appunto riferito a un punto non contemplato dalla stessa AIA ed essendo anzi l'esito della misurazione stato contestato dalla deducente. Del resto, viene in rilievo il mero ritardo (non l'omissione) della segnalazione, né risulta che gli Enti preposti abbiano attivato al riguardo iniziative di sorta.

1.3.1.5. Nei motivi settimo e ottavo del ricorso si contesta la diffida nella parte in cui, rispettivamente, fa obbligo al gestore di «gestire le emissioni idriche conformemente a quanto previsto nell'A.I.A. vigente (come descritte al par. 4.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 428/2014)» e di

«non deve convogliare le acque in uscita dagli impianti Tecneco I e Tecneco 2 verso il sistema di raccolta e gestione dei reflui autorizzato nell'A.I.A.».

1.3.1.5.1. Tali contenuti, come si è osservato nella parte in fatto, coincidono con quelli di cui alla nota della Regione Basilicata prot. n. 31015 del 18 novembre 2021, recante altra diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, impugnata con ricorso r.g.n. 9 del 2022, e definito con la sentenza n. 515/2023, depositata il 7 settembre 2023, di sopravvenuta carenza alla decisione del ricorso, in cui si è, tra l'altro, precisato che «alcun deficit di tutela viene a profilarsi nel caso di specie, posto che la ricorrente ha già impugnato la ripetuta nota regionale del 10 gennaio 2023 dinanzi a questo Tribunale con ricorso portante il numero di registro generale 137 del 2023».

1.3.1.5.2. Nel corso di tale giudizio, in particolare, si è svolta apposita verifica i cui contenuti sono ben noti a parte ricorrente. Invero, quest'ultima ha tra l'altro impugnato l'ordinanza cautelare di rigetto dell'incidentale istanza cautelare di questo Tribunale n. 171 del 2022, resa nel ripetuto affare r.g.n. 9 del 2022, e imperniata, appunto, sulla carenza di *fumus boni iuris* avuto riguardo, fra l'altro, ai «condivisibili esiti della verifica all'uopo disposta». L'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 429 del 2023, che ha deciso l'appello cautelare, da cui si ritrae comprova della conoscenza di tale verifica in capo alle parti del giudizio, è stata versata in atti di causa dalla Edison Next Recology s.r.l. in data 8 settembre 2023. Ritiene dunque il Collegio di poterne utilizzare i contenuti ai fini della presente deliberazione. Del resto, per principio generale, il Giudice può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cons. Stato, n. 7539 del 2023; Cass. civ. n. 9242/2016, n. 9843/2014; n. 15714/2010; n. 8585/1999). Ciò è a dirsi a maggior ragione nel caso di specie, contraddistinto dal fatto che l'odierna ricorrente ha partecipato alle attività del verificatore tramite l'apporto di due consulenti di parte, i quali hanno reso diffuse osservazioni in data 26 settembre 2022, di cui il verificatore ha tenuto puntuale conto in sede di

redazione dell'elaborato definitivo.

1.3.1.5.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio di richiamare i contenuti e le conclusioni dell'attività del verificatore, determinanti ai fini della decisione; conclusioni che il Collegio condivide pienamente, così disattendendo le osservazioni dei consulenti della ricorrente e non ritenendo necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio.

In particolare, i quesiti posti al verificatore risultano i seguenti: *a)* acclarare se il corso dei reflui provenienti delle acque di falda Tecneco 1 e 2 sia conforme alle prescrizioni dell'A.I.A. rilasciata alla ricorrente e ai relativi allegati e schemi grafici; *b)* acclarare se tale corso presupponga il rilascio di appositi titoli autorizzatori in materia di scarichi, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006; *c)* acclarare se le prescrizioni della avversata diffida siano compatibili coi contenuti tecnici della vigente a.i.a., illustrando analiticamente eventuali profili di criticità.

Il Verificatore, all'esito di ampia disamina ha così concluso: - in ordine al quesito sub lett. *a)*: «l'intervento di messa in sicurezza di emergenza è descritto nel capitolo 7 (Verifica, caratterizzazione e bonifica del sito inquinato, pagina 56 di 163) dell'A.I.A. Nel testo, tuttavia, non si fa alcun riferimento agli impianti di trattamento Tecneco 1 e 2 e al convogliamento a valle delle acque in uscita da detti impianti. L'unico riferimento in A.I.A. agli impianti Tecneco 1 e 2, così come evidenziato anche nei documenti aggiuntivi trasmessi dai CTU di ARPAB (allegati 4, 5 e 6), è la [...] planimetria riportata a pagina 58 di 163: I due rettangoli in rosso rappresentano gli impianti Tecneco 1 e 2 le cui condotte di uscita confluiscono in un'unica condotta come effettivamente constatato durante il sopralluogo del 21 luglio 2022 (fig. 8, allegato 3). A valle di tale confluenza, però, lo stato di fatto verificato durante il sopralluogo risulta difforme dall'A.I.A. Infatti, come riportato al precedente punto 2, le acque in uscita dagli impianti Tecneco 1 e 2 sono convogliate alla vasca di equalizzazione dove sono miscelate con le acque reflue del processo tecnologico e con le acque di pioggia e successivamente alla vasca di sedimentazione dove sono miscelate con le acque di scarico civili per poi essere inviate al pozzetto di uscita S1. Del passaggio nelle vasche di equalizzazione e sedimentazione e del mescolamento con le acque reflue di processo, le acque di pioggia e le acque reflue civili, però, non vi è traccia nell'A.I.A. che, nella planimetria sopra riprodotta, riporta solo una condotta (quella in rosso) che dalla citata confluenza arriva fino al pozzetto di uscita S1 senza passare per alcuna vasca»; - in ordine al quesito sub lett. *b)*: «alla luce di quanto sopra riportato, il sottoscritto ritiene che il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per le acque di falda trattate in Tecneco 1 e 2 è necessario [...] il sottoscritto ritiene che, allo stato attuale, le acque di falda emunte e trattate in Tecneco 1 e 2 non [...] hanno alcuna autorizzazione allo scarico»; - in ordine al quesito sub lett. *c)*, per quanto rileva ai fini della presente decisione, che le disposizioni dell'AIA sono incompatibili coi contenuti tecnici della vigente AIA.

1.3.1.5.4. Ritiene, a tal riguardo, il Collegio di dover osservare come il verificatore abbia puntualmente accertato fatti aventi connotazione tecnico scientifica, comportanti risultati certi, su cui ha fondato le proprie conclusioni, sicché non si riscontra alcuna deviazione rispetto al disposto degli artt. 19 e 63 cod. proc. amm.. Peraltro, come anche di recente statuito dal Consiglio di Stato (sez. VI, 24 marzo 2023, n. 2023) i principi della consulenza tecnica d'ufficio «ben possono estendersi alla verifica».

1.3.1.5.5. Ritiene ancora il Collegio di dover disattendere la tesi della ricorrente secondo cui l'autorizzazione allo scarico non sarebbe necessaria, venendo convogliate nel sistema depurativo a valle (TAR di Fenice S.p.A. e impianto di depurazione del Consorzio ASI) di falda emunte sono convogliate al sistema depurativo a valle (TAR di Fenice S.p.A. e impianto di depurazione del Consorzio ASI), provvisto di autorizzazione allo scarico, le acque di falda così emunte, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 243, commi 3 e 6, in tal senso anche richiamando le ampie argomentazioni di carattere tecnico scientifico sviluppate nella verifica.

1.3.1.5.6. Alcune pregiudiziale "penale" può dirsi allo stato sussistente, sicché il Collegio, nell'esercizio dei propri poteri cognitori e in applicazione degli istituti all'uopo apprestati dal vigente codice di rito amministrativo, ha ritenuto di valutare i fatti rilevanti tramite il supporto tecnico di un verificatore, il quale, in tutta evidenza, non è tenuto ad adagiarsi sulle conclusioni raggiunte da un consulente nominato in altra e distinta fase di un giudizio penale *in itinere*, così come questo Giudice, nell'esercizio della sua piena autonomia decisionale, ben può affidarsi alla relazione conclusiva prodotta dal verificatore al fine di cogliere i profili tecnici necessari per giungere alla definizione della controversia.

1.3.1.5.7. In conclusione, per tutto quanto innanzi osservato, i motivi settimo e ottavo del ricorso vanno disattesi.

2. Dalle considerazioni che precedono discende in parte il rigetto del ricorso, in parte il suo accoglimento e, per l'effetto, l'annullamento della sola parte della diffida avversata in cui si dispone: «rif. punto 9): [il Gestore] deve comunicare gli eventuali superamenti dei limiti che dovesse riscontrare nelle misure fonometriche».

3. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e dell'esito del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
 - spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato da porre a carico della Regione Basilicata.
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)